

COMUNE DI CASPERIA

(Provincia di Rieti)

e-mail: comunedicasperia@libero.it

Tel. (0765) 63026 - 63064 / Fax 63710

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL SERVIZIO DI

ILLUMINAZIONE VOTIVA

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 40 DEL 29 - 09 - 2009

SOMMARIO:

- Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 Forma di gestione del servizio
- Art. 3 Obblighi e oneri del Comune
- Art. 4 Determinazione delle tariffe
- Art. 5 Settori Competenti
- Art. 6 Modalità di fornitura del servizio
- Art. 7 Utenze
- Art. 8 Allaccio
- Art. 9 Spese di allacciamento
- Art. 10 Canone annuale
- Art. 11 Omesso pagamento
- Art. 12 interruzione o sospensione di corrente
- Art. 13- Riallaccio alla rete
- Art. 14 Variazione nell'utenza
- Art. 15 Trasferimento salma
- Art. 16 Cessazione dell'utenza
- Art. 17 Allacci abusivi
- Art. 18 Disposizioni finali e transitorie

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente regolamento ha per oggetto la fornitura dell'illuminazione votiva presso il cimitero comunale di Casperia.
- 2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano:
 - a) la fornitura del servizio di illuminazione delle lampade votive che di norma è effettuato, laddove sia tecnicamente possibile ed opportuno, in corrispondenza di tombe, cappelle, loculi, ossari, lapidi, ecc;
 - b) i rapporti tra l'Ente e gli utenti del servizio;
 - c) le modalità di liquidazione, di riscossione, di contenzioso;
 - d) l'individuazione delle procedure, competenze e le forme di gestione.

ART. 2

FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO

- 1. Il Comune, ai sensi dell'art. 113 c.1 lettera a) del D. Lgs 267/2000, svolge il servizio in economia a mezzo di personale dipendente o in posizione similare.
- 2. Il servizio rientra tra quelli forniti a domanda individuale.

ART. 3

OBBLIGHI E ONERI DEL COMUNE

- 1. Sono a carico del Comune:
 - a) l'esecuzione dei lavori di gestione e di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici di illuminazione votiva;
 - b) l'esecuzione delle opere e dei lavori di carattere straordinario che si rendessero nel tempo necessari agli impianti esistenti al fine di garantirne il regolare funzionamento; In particolare, nel caso di costruzione di nuovi edifici cimiteriali, il Comune predispone gli
 - impianti e le derivazioni elettriche presso i singoli loculi o le singole tombe indipendentemente dalla richiesta di utenza da parte di privati.

ART. 4

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

- 1. Le tariffe del servizio sono determinate annualmente dall'organo competente tra quelle per i servizi a domanda individuale, da approvarsi in sede di redazione del bilancio di previsione.
- 2. Le stesse, come sopra determinate, sono applicabili con decorrenza dal 1° gennaio dell'esercizio finanziario di competenza del bilancio in via di formazione.

SETTORI COMPETENTI

- 1. Agli effetti della fornitura del servizio all'utenza le procedure sono distinte in:
 - a) procedure amministrative: ricezione delle richieste di allaccio, distacco, modifiche; e aggiorna le utenze nella planimetria informatica gestita dall'ufficio tecnico; ricezione richieste di riparazione, segnalazione guasti e reclami, stipulazione dei contratti.
 - b) Procedure contabili: iscrizione nel ruolo delle entrate patrimoniali, liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso;
 - c) Procedure tecniche: allacciamento utenza, manutenzione punto luce, distacco, ripristino; l'ufficio tecnico tiene perfettamente aggiornato attraverso un programma informatico tutte le planimetrie contenenti l'ubicazione di cappelle, loculi, tombe e colombari;
- 2. Le competenze amministrative sono espletate dal settore Amministrativo. La responsabilità del procedimento compete al Responsabile del settore Amministrativo.
- 3. Le competenze contabili sono del settore tributi. La responsabilità del procedimento compete al Responsabile del Settore Tributi.
- 4. Le competenze tecniche sono espletate da personale dipendente o in posizione similare a disposizione del settore Tecnico. La responsabilità del servizio compete al Responsabile del Settore Tecnico.

ART. 6

MODALITA' DI FORNITURA DEL SERVIZIO

- 1. Il comune provvede all'accensione ininterrotta dell'utenza delle lampade votive assicurando a tutti i cittadini che ne facciano richiesta l'illuminazione laddove è tecnicamente possibile.
- 2. Il servizio è fornito in abbonamento annuale decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare. Limitatamente all'anno di attivazione o di ripristino del servizio il pagamento sarà dovuto in dodicesimi, computo come primo mese utile quello successivo all'attivazione del servizio.
- 3. Nel caso di prima attivazione, il canone per il primo anno, si ottiene dividendo il canone annuale per 12 e moltiplicando per il numero dei mesi decorrenti, compreso il mese di allacciamento.
- 4. Il servizio si intende tacitamente rinnovato, di anno in anno, qualora non pervenga, da parte dell'utente, apposita domanda di disdetta da presentarsi entro Il 31 ottobre.
- 5. Il Canone deve essere versato, tramite apposito bollettino postale, entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo;
- 6. Ove si accerti il mancato funzionamento il Comune provvederà alla sostituzione delle lampade anche su segnalazione dell'utente.

UTENZE

1. Ogni fattura potrà essere riferita ad uno o più contratti di lampada votiva del cimitero.

ART. 8

ALLACCIO

- 1. L'erogazione del servizio ha inizio con la richiesta di allaccio di luce votiva all'ufficio Amministrativo competente del comune mediante la sottoscrizione di apposito contratto avente la forma della scrittura privata nel quale devono essere specificati i dati anagrafici del soggetto richiedente, il / i nominativo/ i del / i defunto / i con indicazione della data del decesso, con l'esatta indicazione della tomba e del loculo a lapide installata. L'ufficio amministrativo, ad avvenuta sottoscrizione del contratto, provvederà a comunicare la richiesta all'ufficio tecnico per l'attivazione dell'allaccio; dell'avvenuto allaccio l'ufficio tecnico darà comunicazione all'ufficio tributi, il quale provvederà all'inserimento della data di decorrenza del servizio al fine di consentire all'ufficio entrate di procedere alla bollettazione.
- 2. L'allaccio della corrente, la fornitura degli speciali portalampade e relative lampadine sono esclusivamente competenza del comune di Casperia, escludendo qualsivoglia opera decorativa ed artistica.
- 3. In caso di decesso dell'utente sarà cura degli eredi far presente le modifiche da apportare al contratto ai fini della sua cessione.

ART. 9

SPESE DI ALLACCIAMENTO

1. Il richiedente è tenuto a versare la somma stabilita dall'Amministrazione, con apposito atto deliberativo, contributo fisso a fondo perduto, a titolo di rimborso spese per i lavori inerenti l'adduzione dell'energia elettrica alla tomba e / o al loculo e la fornitura del portalampade e della lampada stessa. Le spese di allacciamento saranno addebitate nel primo pagamento del canone lampade votive relative al nuovo allaccio.

ART. 10

CANONE ANNUALE

- 1. La durata dell'abbonamento è di un anno e coincide con l'anno solare.
- 2. Il servizio di illuminazione votiva viene garantito dietro pagamento di un canone annuale stabilito con deliberazione (vedi art. 4, comma 1). Gli appositi bollettini di c.c.p. sono recapitati, a cura del Comune, all'indirizzo indicato dall'utente in sede di stipulazione del contratto. La scadenza di pagamento sarà espressamente indicata sul modulo di versamento.

- 3. Nel canone annuale sono comprese le spese di manutenzione, le riparazioni dovute al naturale consumo del materiale, il ricambio delle lampadine esaurite o che non siano più funzionanti avverrà entro 5 giorni dall'esaurimento, il mancato funzionamento, la dovuta sorveglianza della rete ed il consumo di energia elettrica.
- 4. Alla scadenza l'abbonamento si intende tacitamente rinnovato per uguale periodo, salvo disdetta da darsi per iscritto al Comune di Casperia con almeno 60 giorni di anticipo sulla scadenza, cioè entro il 31 ottobre. La disdetta ha pertanto effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

OMESSO PAGAMENTO

1. L'ufficio Amministrativo competente, verificati i pagamenti da parte dell'utenza, provvede all'individuazione dei soggetti morosi rispetto alla scadenza indicata nei moduli di c.c.p. e procede all'emissione di un sollecito di pagamento . Il suddetto sollecito contiene l'espressa indicazione che il mancato pagamento, entro il termine perentorio indicato nel sollecito, comporta la cessazione definitiva del servizio attraverso il distacco della rete.

ART. 12

INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI CORRENTE

- 1. Il Comune non assume nessuna responsabilità per le eventuali interruzioni o sospensioni di corrente da parte del fornitore per guasti o danni da causa di forza maggiore o per riparazione della rete, per fenomeni atmosferici, incendi , per disposizioni di limitazioni di consumi ecc...;
- 2. Per tale interruzione o sospensione di corrente l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento delle quota di canone o di pretendere rimborsi;

ART. 13

RIALLACCIO ALLA RETE

1. Qualora, in seguito a omesso pagamento, la luce votiva staccata voglia essere ripristinata, deve essere effettuata una nuova richiesta di allaccio con relativo pagamento delle spese di allaccio nonché delle eventuali annualità pregresse, tenendo conto di eventuali pagamenti effettuati dopo il distacco per morosità, detratte le spese di intervento.

ART. 14

VARIAZIONI NELL'UTENZA

- 1. Le variazioni nell'utenza possono riguardare:
 - a) l'indirizzo al quale inviare il bollettino;
 - b) il nominativo dell'intestatario del bollettino;
 - c) l'intestatario del contratto a seguito di subentro;

- 2. Le suddette variazioni devono essere comunicate all'ufficio amministrativo comunale competente con nota scritta o con diretta compilazione del modulo disponibile presso l'ufficio stesso.
- 3. I bollettini ritornati al mittente per irreperibilità del destinatario e per i quali non sia possibile provvedere ad un ulteriore invio, per mancata comunicazione delle variazioni di cui al precedente comma da parte dell'interessato o, di chi per esso, danno luogo all'interruzione del servizio. L'eventuale riallaccio è disciplinato dall'art.6.

TRASFERIMENTO SALMA

1. Nel caso che una salma venga trasferita nell'ambito del cimitero, per motivi non dipendenti dal Comune, qualora si intenda usufruire del servizio occorre effettuare un nuovo contratto di fornitura di allaccio, così come previsto dall'art. 6, tenendo conto dei pagamenti effettuati per l'anno in corso per le lampade della tomba, cappella o loculo precedente.

ART. 16

CESSAZIONE DELL'UTENZA

1. La richiesta di cessazione dell'utenza deve avvenire con le stesse modalità di cui all'art. 11 del presente regolamento. La cessazione dell'utenza, in qualunque momento richiesta, non comporta alcun tipo di rimborso.

ART. 17

DIVIETI E COMPETENZE

- 1. E' assolutamente vietato agli utenti:
- a)manomettere gli impianti;
- b) asportare e sostituire le lampadine;
- c) provvedere in proprio all'allaccio dell' utenza o al riallaccio di utenza disattivata per morosità o altro;
- d) eseguire allacci abusivi.

Ricorrendone le circostanze, il Comune avrà sempre il diritto di sospendere la fornitura senza obbligo di avviso.

- 2. Competenze del Comune:
 - a) la manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico sino al punto luce compreso;
 - b) la sostituzione della lampada esaurita;

- 3. Competenze dell'utente:
 - a) la cura da parte di impianto di sua pertinenza mantenendo sempre in stato di efficienza il portalampada con gli annessi accessori di protezione;
 - b) la comunicazione immediata di ogni guasto o rottura dell'impianto;
 - c) la comunicazione tempestiva agli uffici comunali, di ogni variazione del proprio indirizzo di notifica;
 - d) la manutenzione straordinaria dell'impianto;

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- 1. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento si farà riferimento alle norme del codice civile.
- 2. Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente si intendono ad esso assoggettati.
- 3. Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione di approvazione.
- 4. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e devono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.